

DECRETO 4 dicembre 2008.

Determinazione dell'indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica per l'anno 2008.

IL MINISTRO DEL LAVORO,
DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

ED

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modificazioni sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Visto l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296 che stabilisce che il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro delle politiche agricole, modifica a gennaio di ogni anno con decreto l'indennità per l'abbattimento dei bovini infetti da tubercolosi e brucellosi e degli ovini e caprini infetti da brucellosi;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218 e successive modificazioni concernente misure per la lotta contro alcune malattie epizootiche degli animali;

Visto il decreto del Ministro della sanità 2 maggio 1996, n. 358 e successive modificazioni pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 luglio 1996, n. 160, recante il regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica;

Visto il decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1994, n. 651 e successive modificazioni pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 novembre 1994, n. 277, recante il regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini;

Visto il decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1995, n. 592 e successive modificazioni pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 maggio 1996, n. 125, regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini;

Visto il decreto del Ministro della sanità 2 luglio 1992, n. 453 e successive modificazioni pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 novembre 1992, n. 276, regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini;

Vista la legge 31 marzo 1976, n. 124 concernente fra l'altro il rifinanziamento della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Visto il decreto del Ministro della sanità 14 giugno 1968 e successive modificazioni pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 17 settembre 1968, concernente norme per corresponsione delle indennità di abbattimento dei bovini infetti;

Visti i criteri e le modalità stabiliti dal decreto del Ministro della sanità 30 luglio 1986 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 1° ottobre 1986 per la determinazione delle misure delle indennità di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini;

Visto il decreto del Ministro della salute 27 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 7 marzo 2008 concernente la determinazione della misura delle indennità di abbattimento degli animali della specie bovina, bufalina, ovina e caprina per l'anno 2007;

Considerato che le Regioni predispongono, in collaborazione con gli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti, specifici piani di sorveglianza per la tubercolosi, brucellosi e leucosi negli allevamenti bovini da ingrasso;

Ritenuto quindi di non dover differenziare l'indennizzo di bovini da allevamento e da riproduzione rispetto a quelli da ingrasso, visto l'esiguo numero di questi ultimi eventualmente interessati da provvedimenti di abbattimento;

Considerato che le spese relative alla corresponsione delle indennità di cui trattasi gravano sugli stanziamenti previsti dal Fondo Sanitario Nazionale;



Ritenuto che occorre procedere alla determinazione per l'anno 2008 della misura delle indennità di abbattimento dei bovini e bufalini infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica e degli ovini e caprini infetti da brucellosi;

Visti il parere espresso dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con la nota n. 233 del 30 aprile 2008;

Decreta:

Art. 1.

1. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perché infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini è stabilita in € 416,90 con decorrenza 1° gennaio 2008 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2008.

2. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti è stabilita in € 764,63 con decorrenza 1° gennaio 2008 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2008.

3. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perché infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2007 in € 412,89 a capo, rimane confermata con decorrenza dal 1° gennaio 2008 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2008.

4. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2007 in € 756,67 a capo, rimane confermata con decorrenza dal 1° gennaio 2008 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2008.

5. La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi.

Nelle tabelle allegate al presente decreto sono fissate le indennità per categoria, età e sesso dei capi della specie bovina e bufalina infetti e abbattuti o abbattuti e distrutti.

Art. 2.

1. L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33 e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perché infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2007 in € 77,78 a capo, viene aumentata a € 112,61 per i capi iscritti ai libri genealogici ed a € 82,84 per i capi non iscritti ai libri genealogici, con decorrenza dal 1° gennaio 2008 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2008.

2. L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33 e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perché infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2007 in € 102,31 a capo rimane confermata a € 102,31 per i capi non iscritti ai libri genealogici ed è stabilita in € 142,93 per i capi iscritti ai libri genealogici, con decorrenza dal 1° gennaio 2008 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2008.

Art. 3.

1. Le maggiorazioni dell'indennità di abbattimento previste dall'art. 5 della legge 2 giugno 1988, n. 218 si applicano anche ai casi di reinfezione negli allevamenti ufficialmente indenni a condizione che venga accertato il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di profilassi della tubercolosi, brucellosi e leucosi.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; esso entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, 4 dicembre 2008

*Il Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali*
SACCONI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
TREMONTI

*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*
ZAIA

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2008

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 240



TABELLA INDENNITA' PER CATEGORIA, ETA' E SESSO DI CAPI DELLA SPECIE BOVINA INFETTI E ABBATTUTI O DISTRUTTI - ANNO 2008

ALLEGATO

CATEGORIA	Indennità spettante nella misura massima di € 416,90		Indennità spettante nella misura massima di € 764,63 nei casi in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti.	
	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti libro genealogico
VITELLO maschio e femmina	139,58	103,67	255,91	198,87
VITELLONE maschio.....	//	119,59	//	197,53
femmina	276	208,57	509,97	395,08
MANZO maschio	//	134,46	//	197,53
femmina	382,31	284,24	699,22	544,07
BUE	//	98,26	//	187,50
VACCA Di età non superiore a 8 anni ...	416,90	328,93	764,63	595,91
Di età superiore a 8 anni	346,45	269,95	638,86	495,21
TORO.....	132,3	106,67	218,03	176,18




TABELLA INDENNITA' PER CATEGORIA, ETÀ E SESSO DI CAPI DELLA SPECIE BOVINA INFETTI E ABBATTUTI O DISTRUTTI - ANNO 2008

CATEGORIA	Indennità spettante nella misura massima di € 412,89		Indennità spettante nella misura massima di € 764,63 nei casi in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti.	
	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti libro genealogico
VITELLO (BUFALO) maschio e femmina	116,72	91,67	213,41	173,33
VITELLONE (BUFALO) maschio	//	104,70	//	173,33
femmina	279,44	182,85	424,32	347,16
MANZO (BUFALO) maschio	//	118,22	//	173,33
femmina	377,11	249,98	581,62	477,92
BUE (BUFALO)	//	91,67	//	173,33
VACCA (BUFALO) Di età non superiore a 8 anni ...	412,89	343,78	756,67	620,82
Di età superiore a 8 anni	342,57	281,21	632,14	516,55
TORO (BUFALO).....	129,25	104,70	213,41	173,33

09A00840

DECRETO 4 dicembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Anna Dudek, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI E RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Anna Dudek, cittadina polacca, chiede il riconoscimento del titolo «Magister Fizjoterapia» conseguito nell'anno 2008 presso l'«Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki» di Katowice (Polonia), al fine dell'esercizio in Italia dell'attività professionale di «fisioterapista»;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Polonia con quella esercitata in Italia dal fisioterapista;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione del richiedente non necessita delle misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

